

COMUNE DI SULZANO (Prov. BS)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2021-2023** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che per effetto dell'art. unico, D.M. 13 gennaio 2021, il termine per l'approvazione del bilancio 2021-2023 è stato prorogato al 31 marzo 2021.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021-2023.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate¹

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Art. 1 commi 10, 15, 16, 21, 22, 53 e 54 della Legge 208/2015 Art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Gettito previsto nell'esercizio precedente	€. 478.382,00

¹ Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti."

Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€. 491.000,00	€. 491.000,00	€. 491.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p>L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU e prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); Lo stesso comma provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU normata dai commi da 739 a 783 con decorrenza 1 gennaio 2020.</p> <p>I presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili. La norma infatti assoggetta all'IMU gli immobili presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale escluse quelle ricomprese nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;</p> <p>Il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;</p> <p>Per il triennio 2021-2023 si ritiene di confermare le misure impositive già fissate per il 2020 riproponendole in misura pari alla somma delle aliquote IMU e TASI dell'anno 2019.</p> <p>L'art. 1 comma 756 della legge 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Il suddetto decreto non è ancora stato emanato.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Nessuna modifica		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<p>Il comma 599 della Legge di Bilancio 2021 esenta dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, ovverosia:</p> <p>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</p> <p>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, — 107 — 30-12-2020 Supplemento ordinario n. 46/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 322 siano anche gestori delle attività ivi esercitate;</p> <p>c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</p> <p>d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti	Nessuna modifica		

esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 Arera Deliberazione n. 444/2019/R/rif del 31/10/2019 Arera (trasparenza) Deliberazione n. 158/2020/R/rif del 05/05/2020 Arera Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 05/05/2020 Arera Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 Arera D.Lgs. 116/2020		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€. 265.204,00		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€. 269.447,00	€. 273.758,15	€. 278.138,28
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Le modifiche apportate dal D.Lgs. 116/2020 comporteranno la diminuzione delle superfici soggette a imposizione e possibili aumenti tariffari per gli altri contribuenti.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe vengono aggiornate annualmente sulla scorta del piano finanziario. La previsione tiene conto dei limiti di legge relativi alle possibilità di incremento del PEF.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuna modifica rispetto all'esercizio precedente		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento			
	<p>Con decorrenza 01/01/2014 la TARI ha sostituito a norma di legge i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani;</p> <p>I presupposti impositivi sono simili a quelli utilizzati in precedenza (possessione di locali/aree suscettibili di produrre rifiuti urbani). A norma del comma 654 dell'art. 1 della legge 147/2013 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio così come definiti nel Piano Finanziario che il Comune è tenuto ad approvare. Le tariffe si compongono di una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e alle modalità del servizio fornito e si articolano in fasce di utenza domestica e non domestica.</p> <p>Il comma 527 della Legge di bilancio 2018 ha attribuito ad ARERA la funzione di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti", destinata ad unificare la complessità delle tariffe e delle imposte sui rifiuti urbani e assimilati, anche differenziati.</p> <p>Nel corso del 2019 e del 2020 si sono susseguiti una serie di provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che hanno definito criteri e regole per un nuovo Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti.</p> <p>Il nuovo metodo è entrato in vigore nel 2020 e si suppone rimanga tale anche per il triennio 2021-2023 e prevede sostanzialmente una serie di novità rispetto al passato.</p> <p>Fino al 2019 infatti, le tariffe della tassa rifiuti erano determinate al fine di assicurare la copertura, al 100%, del costo preventivato del servizio rifiuti (che comprendeva sia la spesa del gestore per l'anno in corso + Carc +</p>		

	<p>altri costi del comune). Con le regole ARERA questa coincidenza viene a mancare in quanto il PEF è determinato con regole diverse che si basano su costi a consuntivo degli esercizi precedenti.</p> <p>Oltre al rispetto di tali norme, nella predisposizione del PEF 2021, è necessario considerare i limiti alla crescita tariffaria; il PEF 2021 infatti, non può superare il PEF 2020 in misura superiore al 1,6%. Resta invece confermata la possibilità per l'amministrazione di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 del DPR 158/99, in misura inferiore ai minimi o superiore ai massimi (50%).</p> <p>Inoltre, in attuazione delle direttive europee, il D.Lgs. 116/2020 ha recepito le disposizioni sull'economia circolare, che modifica le regole di assimilazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Questo potrebbe tradursi in una riduzione della base imponibile TARI con conseguente necessità di rivedere le tariffe.</p>
--	---

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 227.630,82		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 227.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 227.000,00	€ 227.000,00	€ 227.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Non è rilevabile alcuna modifica normativa. Il gettito previsto è stato iscritto a bilancio sulla scorta degli incassi del penultimo esercizio (2019) così come previsto dai principi contabili.		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Nessuna modifica rispetto all'esercizio precedente		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuna modifica rispetto all'esercizio precedente		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuna modifica rispetto all'esercizio precedente		

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 816 a 847 Legge 160/2019		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	Relativamente alle entrate che sostituisce € 17.350,00.		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	€ 17.350,00	€ 17.350,00	€ 17.350,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	<p>Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito dal comma 816 della legge 160/2019 sostituisce, a decorrere del 2021, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada.</p> <p>Il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, istituito dal comma 837</p>		

	<p>della legge 160 /2019 sostituisce invece TOSAP/COSAP MERCATO e la TARI per le occupazioni temporanee degli ambulanti.</p> <p>Per l'introduzione del Canone unico patrimoniale è necessario approvare uno o più regolamenti che ne definiscano la disciplina attuativa.</p> <p>Le tariffe del nuovo canone (entrata patrimoniale e non tributaria) sono improntate a garantire l'invarianza del gettito delle "vecchie entrate" abolite anche se i presupposti impositivi sono diversi da quelle dell'ICP/TOSAP.</p>
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe vengono definite per la prima volta nel 2021
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Il c. 3 dell'art. 9-ter, L. n. 176/2020 estende a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'esenzione dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuna modifica rispetto all'esercizio precedente

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

I proventi relativi al recupero dell'evasione tributaria sono iscritti a bilancio in tutte le annualità del triennio per un importo piuttosto contenuto. Il recupero dell'evasione resta un obiettivo dell'amministrazione che richiede però un intervento organizzativo del settore tributi attualmente costituito da un'unica unità di personale. I proventi iscritti a bilancio sono stati opportunamente svalutati.

Imposta comunale di soggiorno. L'importo inserito in bilancio corrisponde al gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (€ 26.185,00).

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà è normato dai commi 791, 792 e 793 della legge di bilancio 2021. Nella distribuzione del fondo, dal 2020, pesa la progressione, introdotta dalla legge 232/2016 e modificata dalla legge 205/2017, dell'incidenza del riparto in base alla capacità fiscali e fabbisogni standard. La legge di bilancio 2020 aveva inoltre previsto un incremento della dotazione del fondo quale progressivo reintegro delle risorse a suo tempo decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica ai sensi dell'art. 47 del d.l. 66/201, concorso venuto meno a decorrere dal 2019. Con l'abrogazione dei commi 848 e 850 della legge 169/2019, i commi 793e 794, prevedono di ricondurre nell'ambito della disciplina vigente del fondo di solidarietà comunale tali risorse con conseguente rideterminazione del fondo a decorrere dal 2021. Per il 2021 per il reintegro del taglio del dl 66/201 sono previsti 100 ml in più rispetto al 2020; sono previste inoltre, sempre nell'ambito del fondo, ulteriori risorse per il potenziamento dei servizi sociali.

La previsione per il triennio 2021-2023 si attesta sui dati ufficiali per l'anno 2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Settore Finanza Locale.

https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/fondo_solidarieta/index/codice_ente/1030151720/cod/35/md/0/anno_fsc/36

Fondo Funzioni Fondamentali.

La legge di bilancio 2021 (comma 822) stanziava ulteriori 500 milioni, di cui 450 per i comuni e 50 milioni per le province e città metropolitane sul fondo funzioni fondamentali. Tali risorse verranno distribuite in due tranches:

- la prima, entro il 28 febbraio 2021, per un importo complessivo di 220 milioni, sulla base dei criteri e del lavoro svolto dal tavolo tecnico istituito nel 2020;
- la seconda, entro il 30 giugno 2021, per un importo complessivo di 280 milioni, sulla base, oltre che delle risultanze del tavolo tecnico, anche della certificazione che gli enti sono chiamati a presentare.

Si attende, prima di inserire una quota presunta del fondo nel bilancio 2021, la comunicazione degli importi effettivi e la valutazione dell'avanzo vincolato proveniente dal 2020, per compensare la perdita di gettito connessa all'emergenza sanitaria.

Fondo per il ristorare le imprese di trasposto dei mancati corrispettivi.

L'articolo 34, comma 11, del DL 137/2020 consente di mantenere nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture (in conto residui), per il relativo utilizzo nell'esercizio 2021, le risorse relative allo stanziamento di cui all'art. 229 comma 2 bis (DL Rilancio). Tale norma aveva previsto l'erogazione a favore dei comuni di 20 milioni di euro, a titolo di ristoro delle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comune ha presentato richiesta al Ministero per ottenere il contributo per un importo pari al corrispettivo non erogato di € 9.200,00. Per lo stesso importo è stata prevista la relativa spesa.

Proventi sanzioni codice della strada

La previsione di bilancio delle sanzioni del codice della strada è in linea con quella relativa agli anni precedenti. Le difficoltà nella riscossione del provento hanno obbligatoriamente portato ad un'opportuna svalutazione dello stesso nell'ambito del FCDE.

Altre entrate di particolare rilevanza

Sono rinvenibili a bilancio tutte le entrate legate alla resa di servizi pubblici anche a domanda individuale. Al titolo III è presente anche il rimborso della quota dei mutui del servizio idrico integrato da parte del soggetto gestione Acque Bresciane srl. La previsione resta ovviamente influenzata dall'emergenza sanitaria tuttora in corso.

1.2. Le spese²

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede metodi puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Tale facoltà è stata adottata per il calcolo dell'FCDE stanziato a bilancio nel triennio 2021-2023 per cui gli incassi considerati sono quelli relativi alle annualità che vanno dal 2015 al 2019 considerando anche gli incassi a residuo sull'anno successivo.

Dal 2021 viene meno la possibilità di calcolare il fondo con le medie ponderate; l'unico metodo rimane quindi quello della media semplice, che è comunque quello da sempre utilizzato dal Comune;

Sempre dal 2021 scompare la possibilità di abbattere percentualmente l'accantonamento all'FCDE a meno che non si rispettino le seguenti due condizioni:

- il debito commerciale residuo al 31/12 si sia ridotto di almeno il 10% rispetto all'anno precedente ovvero non sia superiore al 50% del totale delle fatture ricevute nel corso del medesimo esercizio;

² Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

- l'ente presenti un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Decreto Legislativo 231/2002;

Il comune, pur rispettando entrambi i parametri, non si è comunque avvalso della facoltà di abbattimento ritenendo opportuno accantonare il 100% del fondo a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Per i proventi dell'Imposta di Soggiorno, essendo una entrata istituita nel 2018, non è stato ritenuto di accantonare somme in quanto tutto l'accertamento degli anni 2018-2019-2020 è stato interamente riscosso. Nel corso dell'anno 2019 (mese di ottobre) sono state individuate due nuove entrate: rimborso quota parte spesa refezione scolastica e rimborso quota parte spesa servizio pasti a domicilio. Non si è ritenuto di accantonare somme in considerazione della brevità del periodo di osservazione e perchè gli incassi previsti sono stati integralmente riscossi.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Bilancio 2021					
Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2021 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziam en-to FCDE
1.101.51	TARI	1,95%	269.447,00	100%	5.251,59
3.100.03	COSAP	0,32%	17.350,00	100%	55,03
3.100.03	Fitti reali fabbricati	2,75%	48.135,00	100%	1.322,49
3.200.02	Proventi sanzioni codice della strada	7,16%	65.000,00	100%	4.651,75
3.500.02	Concorso spese rette CDD e istituti vari	11,08%	65.180,00	100%	7.219,86
3.500.02	Rimborso spese riscaldamento immobili vari	10,23%	7.000,00	100%	716,23
TOTALE					19.216,94
Bilancio 2022					
Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziam en-to FCDE
1.101.51	TARI	1,95%	273.758,15	100%	5.335,62
3.100.03	COSAP	0,32%	17.350,00	100%	55,03
3.100.03	Fitti reali fabbricati	2,75%	48.135,00	100%	1.322,49
3.200.02	Proventi sanzioni codice della strada	7,16%	65.000,00	100%	4.651,75
3.500.02	Concorso spese rette CDD e istituti vari	11,08%	65.180,00	100%	7.219,86
3.500.02	Rimborso spese riscaldamento immobili vari	10,23%	7.000,00	100%	716,23
TOTALE					19.300,97
Bilancio 2023					
Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziam en-to FCDE
1.101.51	TARI	1,95%	278.138,28	100%	5.420,99
3.100.03	COSAP	0,32%	17.350,00	100%	55,03
3.100.03	Fitti reali fabbricati	2,75%	48.135,00	100%	1.322,49
3.200.02	Proventi sanzioni codice della strada	7,16%	65.000,00	100%	4.651,75
3.500.02	Concorso spese rette CDD e istituti vari	11,08%	65.180,00	100%	7.219,86
3.500.02	Rimborso spese riscaldamento immobili vari	10,23%	7.000,00	100%	716,23
TOTALE					19.386,34

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Il Fondo di riserva di competenza, iscritto a bilancio sul triennio per €. 7.000,00, rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente 0,364% per il 2021, 0,399% per il 2022 e 0,404% per il 2023.

Per l'anno 2020 è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 13.000,00, pari allo 0,202% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Indennità di fine mandato del sindaco	1.660,00	1.660,00	1.660,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Fondo rischi contenzioso			
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi:			

Non si ritiene di accantonare somme per il rischio contenzioso, in quanto i rischi di soccombenza per i contenziosi aperti sono minimi.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

Entrate

Per recupero evasione tributaria € 15.500,00 per il 2021, € 13.000,00 per il 2022 e € 15.500,00 per il 2023;

Elezioni – Consultazioni Referendarie

€ 9.160,00 nel 2021, nel 2022 e nel 2023 in entrata per rimborso spese elettorali a carico di altre amministrazioni;

Spese

€. 5.000,00 spese per liti e arbitraggi per il 2021, 2022 e 2023;

Elezioni – Consultazioni Referendarie

€ 9.160,00 nel 2020, € 9.650,00 nel 2021-2023 in spesa per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato presunto di amministrazione 2020 ammonta a €. 556.272,94 con quote vincolate per €. 142.271,88 e quote accantonate per €. 56.216,46 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione 2021-2023 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Tra le quote accantonate sono presenti €. 47.782,75 per FCDE, €. 8.433,61 per indennità di fine mandato del sindaco ed €. 6.000,00 per arretrati contrattuali dipendenti.

Le quote vincolate da trasferimenti ammontano 142.271,80 di cui € 20.000,00 da fondi Provincia di Brescia per installazione colonnine elettriche, € 112.756,80 per economie su fondo funzioni fondamentali/fondo art. 112 dl 34/2020 e donazioni per emergenza covid-19 da destinare a bandi per le famiglie e per le imprese.

Tra le quote vincolate sono presenti gli accantonamenti derivanti da vincoli di legge per l'estinzione anticipata mutui € 5.823,52 e per quote vincolate proventi codice della strada € 3.691,56.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione per i seguenti importi e finalità:

- Quote accantonate: € 6.000,00 – arretrati stipendiali per nuovo contratto segretari comunali;
- Quote vincolate : € 112.756,80 – contributi a famiglie (€ 30.000,00) e a PMI (€ 30.000,00) – fondi solidarietà alimentare (€ 16.166,80) – fondo aree interne (€ 36.590,00).

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2021-2023 sono previsti un totale di €. 4.974.680,65, così suddivisi:

Codifica	DESCRIZIONE	2021 IMPORTO	2022 IMPORTO	2023 IMPORTO
01.05_2.02	Manutenzione Straordinaria Patrimonio	705,87	7.760,20	44.500,00
01.05_2.02	Abbattimento barr. architett.(L.R. 6/89) 10% (OOUU)	8.200,00	16.000,00	5.000,00
01.05_2.02	Messa in sicurezza edificio Via Chiesa - Piano terra	140.000,00		
05.02_2.03	Interventi edifici di culto (L.R. 12/2005) (OOUU)	500,00	500,00	500,00
07.01_2.02	Arredi Ufficio Turistico - Cartellonistica	20.000,00		
09.02_2.02	Valorizzazione zona Lido e nuovo approdo nautico	537.179,25		
09.02_2.02	Valorizzazione spiaggia Via Vertine		271.479,60	
10.05_2.02	Autocarro Viabilità	24.000,00		
09.02_2.02	Manut. Straordinaria Area pic nic	15.000,00		
10.05_2.02	Messa in sicurezza viabilità		50.000,00	50.000,00
10.05_2.02	Parcheggio + viabilità	3.352.761,60		
10.05_2.02	AQST	360.000,00		
12.01_2.02	Progettazione cimitero	15.000,00		
14.02_2.02	Distretto commercio - Contributo ai Comuni x investimenti	55.594,13		
	TOTALE GENERALE	4.528.940,85	345.739,80	100.000,00

Tali spese sono finanziate con:

Codifica	DESCRIZIONE	2021	2022	2023
		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
4.200.01	Trasferimento STATO per investimenti	115.000,00	50.000,00	50.000,00
4.200.01	Contributo Consorzio Comuni BIM	150.000,00	-	
4.200.01	Contributo Regione Lombardia	3.147.435,85	135.739,80	
4.200.03	Contributo da aziende private (UNARETI SPA)	22.000,00	-	
4.500.01	Proventi concessioni edilizie	82.000,00	160.000,00	50.000,00
6.300.01	Mutui	1.012.505,00	-	
	TOTALE GENERALE	4.528.940,85	345.739,80	100.000,00

L'ente nel triennio si avvale della facoltà, di cui all'art. 7, comma 2 del d.l. 78/2015 modificato dall'art. 1, comma 867 della legge 205/2017 e prorogato fino al 2023 dall'art. 57, comma 1-quater del D.L. 124/2019, di utilizzare i risparmi derivanti da rinegoziazioni di mutui per finanziare spese correnti. Non vengono invece destinati proventi dei permessi di costruire per il finanziamento delle spese correnti. Non risultano entrate di natura capitale destinate invece alla parte corrente.

Nel corso del 2021 viene prevista l'accensione di un mutuo di €. 852.761,60 con ammortamento in ventinove annualità per il finanziamento dell'intervento di realizzazione parcheggio e viabilità e di un mutuo di € 159.743,40 con ammortamento in venti anni per il finanziamento dell'intervento "Valorizzazione aree a lago Lido comunale".

La verifica del rispetto dell'indice di indebitamento è stata opportunamente effettuata; il comune ha un indice di indebitamento pari al 2,52% nel 2021, al 3,12% nel 2022 e al 2,87% nel 2023, contro un limite massimo previsto dalla normativa del 10%.

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

Gli investimenti iscritti a bilancio sono interamente definiti anche nei tempi di esecuzione.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

ORGANISMI STRUMENTALI ³	SITO INTERNET
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI ⁴	SITO INTERNET
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ⁵	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO "SEBINFOR"- www.sebinfor.it	9,09%

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Al 31.12.2020 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
---	-------------------------

³ L'articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce "organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica".

⁴ L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce **ente strumentale** "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante"

Il principio specifica che trattasi di **enti strumentali controllati**.

⁵ Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

NESSUNA	
---------	--

SOCIETA' DI CAPITALI PARTECIPATE IN VIA DIRETTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
AOB2 SRL IN LIQUIDAZIONE – www.aob2.it	0,09%
TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL – www.tassrl.it	0,98%
SVILUPPO TURISTICO DEL LAGO D'ISEO SPA – www.sassabaneck.it	0,08%

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Nessuna.

Sulzano, 04.03.2021

La Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
Dott.ssa Paola Pezzotti